

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE IVI PRESENTI, SITI IN ABBADIA SAN SALVATORE - VIA I° MAGGIO N. 33 - DESTINATI AD ASILO NIDO D'INFANZIA  
CIG 7879425335

**Art. 1**

**OGGETTO**

Concessione temporanea dei locali dell'immobile comunale siti in via I° Maggio n. 33 costituito dai locali attigui a quelli della Scuola Materna Statale, evidenziati nell'allegata planimetria, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 27 , mappale 488, e delle attrezzature ed arredi ivi presenti, allo scopo di adibirli ad asilo nido d'infanzia per bambini e bambine dai tre mesi ai tre anni, come da legislazione regionale vigente – **Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R (testo coordinato)**, “Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e **Regolamento 20 giugno 2014, n. 33/R**, “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione” e ss.mm.ii..

In accordo con l'Amministrazione comunale, il Gestore potrà attivare all'interno della struttura, oltre all'Asilo Nido, altre tipologie di servizi educativi per la prima infanzia riconducibili all'unità d'offerta sociale di Centri prima infanzia.

**Art. 2**

**DURATA**

Tre anni educativi con inizio il 1 Settembre 2019 e termine al 30 Agosto 2022, salvo disdetta anticipata presentata dal concessionario, con preavviso di almeno 3 mesi, e/o salvo sospensione del servizio per l'infanzia di che trattasi. La concessione avrà tuttavia durata fino al 30 Settembre 2022, ai fini di poter disporre un'eventuale proroga tecnica, di cui all'art. 18 dello schema di convenzione.

**Art. 3**

**PRESA VISIONE DEI LUOGHI**

3.1 Il concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato dell'edificio, delle attrezzature ed arredi e di impegnarsi a restituirle al termine del rapporto nello stesso stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il deperimento d'uso.

L'utilizzo degli spazi esterni (parco giochi e/o area esterna attrezzata) è subordinato ai limiti e secondo le prescrizioni del coordinatore pedagogico nominato dall'Ente e/o da altro incaricato qualificato.

All'atto della consegna e a fine rapporto le parti contraenti sottoscrivono apposito inventario attestante lo stato dell'immobile e la dotazione di arredi e attrezzature.

**Art. 4**

**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

3.1 Il concessionario non può apportare variazioni sostanziali al progetto pedagogico triennale e al progetto educativo ed organizzativo, oltre alle proposte migliorative, presentati in sede di gara;

3.2 Sono ammesse modifiche di lieve entità previo assenso del Responsabile dell'ufficio Servizi alla Persona.

3.3 In ogni caso tutte le variazioni ai sopra menzionati progetti, anche su richiesta dell'Amministrazione, vanno previamente concordate.

3.4 Il numero dei posti, le forme di gestione delle ammissioni, i criteri di formazione della graduatoria di accesso, il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione, sono stabiliti da un apposito Regolamento interno del concessionario.

3.5 L'importo delle quote di compartecipazione economica al servizio per la prima infanzia da parte degli utenti sono stabilite dal Concessionario, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara;

3.6 Il concessionario è tenuto a fornire e sostituire (in caso di usura o rottura) giocattoli e piccole attrezzature ludiche necessarie al regolare funzionamento del servizio per la prima infanzia;

3.7 Il concessionario deve garantire, per il regolare funzionamento del servizio prima infanzia, un adeguato numero di educatori (definito in base al numero dei bambini iscritti al servizio e alle diverse fasce di età) e di personale ausiliario (numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere).

3.8 Rispetto delle normative vigenti relative ai servizi educativi per la prima infanzia.

3.9 Gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali ed attrezzature/arredi sono a carico del concessionario.  
3.10 Il concessionario, titolare di un servizio privato, dovrà essere in possesso e/o ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento ai sensi del **Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R, come modificato dal Regolamento 20 giugno 2014, n. 33/R** e ss.mm.ii. entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto.

#### **Art. 5**

##### **OBBLIGHI DEL COMUNE**

5.1 Il Comune provvederà, oltre alla messa a disposizione gratuita dei locali e degli arredi ed attrezzature ivi presenti ed ha sostenere tutte le spese di gestione (riscaldamento, servizio idrico, energia elettrica, telefono, spese per manutenzione straordinaria), oltre ad eventuali contributi a sostegno della gestione attivati anche mediante partecipazione a progetti e bandi provinciali, regionali e/o comunitari.

5.2 Il Comune provvederà ad erogare una somma massima complessiva di € **45.258,00** al netto di IVA per gli anni educativi 2019/2020 – 2020/2021 -2021/2022 (€ 15.086,00 per ogni anno educativo), di cui all'offerta presentata in sede di gara, divisa equamente per annualità educativa, al fine di contribuire all'abbattimento delle tariffe per l'accesso al servizio per la prima infanzia. Il concessionario potrà richiedere, entro il mese di Novembre di ciascun anno, un acconto pari al 15% previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, il cui pagamento sarà entro 60 giorni dalla data di emissione della fatturazione elettronica. Il saldo pari all'85% sarà liquidato dietro presentazione, oltre di regolare fatturazione elettronica, di relazione sulla gestione dell'attività educativa e del conto economico, il cui pagamento avverrà sempre entro i 60 giorni suddetti.

#### **Art. 6**

##### **PAGAMENTI**

6.1 Nelle fatture emesse dovrà essere indicato il riferimento allo "Split Payment", ai sensi del Decreto Ministeriale dell'Economica delle Finanze del 20/02/2015, che impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori.

6.2 I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

6.3 Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questa Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

6.4 E' fatto obbligo al concessionario aggiudicatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

6.5 La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

#### **Art. 7**

##### **DOMICILIO**

7.1 Per ogni effetto derivante dal presente contratto il concorrente elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione.

#### **Art. 8**

##### **RESPONSABILITA' CIVILE**

8.1 Il concessionario si assume piena responsabilità civile in ordine all'esecuzione del servizio per la prima d'infanzia ed all'uso dei locali, attrezzature o materiale messo a disposizione dal Comune di Abbadia San Salvatore; utilizzazione che comunque non potrà essere difforme a quella a cui i locali, le attrezzature e gli impianti sono destinati, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose che a qualsiasi titolo dovessero verificarsi a seguito dell'uso dei locali, delle attrezzature e degli impianti.

#### **Art. 9**

##### **POLIZZA ASSICURATIVA**

9.1 Il concorrente si dovrà munire di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), avente le seguenti caratteristiche minime:

Massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per danni a cose o persone.

9.2 Condizioni particolari:

- terzi gli utenti "anche fra loro", i loro familiari e qualsiasi altra persona, escluso il proprio personale ausiliario/educatore/animatore;
- responsabilità civile del personale ausiliario/educatore/animatore;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- utilizzo di lavoratori interinali (se utilizzati).

9.3 Per ogni altra responsabilità riferita alla custodia dei locali, si fa riferimento al Codice Civile.

## **Art. 10**

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

10.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente nominato Responsabile del Trattamento con l'aggiudicazione definitiva.

10.2 In esecuzione del presente capitolato, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

10.3 I dati trasmessi dal Comune di Abbadia San Salvatore saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

10.4 Il Comune di Abbadia San Salvatore e l'aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003 e del RGDP – UE – 2016/679, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare l'aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e all'Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 196/03.

10.5 Il Comune di Abbadia San Salvatore e l'aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

10.6 Il Comune di Abbadia San Salvatore e l'aggiudicatario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il Comune nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del RGDP – UE – 2016/679.

## **Art. 11**

### **INADEMPIMENTI E PENALI**

11.1 Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario di cui all'art. 4 della presente convenzione, l'Amministrazione comunale contesterà l'inadempienza riscontrata, con l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Se, in esito al procedimento di cui sopra, venga confermato l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, per ciascun inadempimento. La penale verrà determinata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato all'Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla irrogazione della penale il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dal contributo annuo concesso per l'abbattimento delle tariffe.

## **Art. 12**

### **CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

12.1 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra l'aggiudicatario;
- b) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dall'aggiudicatario per qualsiasi causa;
- c) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'aggiudicatario;
- d) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- e) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- f) violazione al divieto di affitto d'azienda, di sub-concessione o di cessione non autorizzata del contratto;
- g) qualora l'attività svolta nei locali non risponda ai livelli di qualità e agli obiettivi perseguiti

**Art. 13****PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

13.1 A fronte di inadempimenti gravi da parte del concessionario, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente art. 11 e 12, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere il cui termine decorre dalla data di comunicazione della diffida stessa.

13.2 La diffida può essere consegnata anche a mano in particolare nel caso in cui contenga un termine qualificato come essenziale.

13.3 Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di grave e/o reiterato inadempimento di dichiarare risolto il contratto, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore non dipendenti dall'aggiudicatario stesso.

**Art. 14****RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE**

14.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; la volontà di recesso viene comunicata dall'Amministrazione previa adozione di motivato atto.

14.2 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

14.3 La revoca non comporta per l'aggiudicatario il diritto di chiedere alcun indennizzo o danno all'Amministrazione.

14.4 Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

**Art. 15****CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

15.1 Le controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente contratto saranno definite dall'autorità giudiziaria competente. E' esclusa la competenza arbitrale.

15.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione dell'appalto, sarà competente il foro di Siena.

**Art. 16****STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

16.1 Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

16.2 Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono

**Art. 17****CAUZIONE**

17.1 Il concessionario aggiudicatario, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, deve costituire un deposito cauzionale tramite polizza fidejussoria.

**Art. 18 . CODICE ETICO – NORME DI COMPORTAMENTO – DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

18.1 Il concessionario ha debitamente sottoscritto il Codice Etico del Comune di Abbadia San Salvatore ed è cosciente che l'accertamento di violazione alle norme del suddetto codice comporta la risoluzione del contratto per colpa.

18.2 Il concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Codice di Comportamento" così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013 n° 62 e dal "Codice di Comportamento" del Comune di Abbadia San Salvatore approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 19/12/2013 e essere cosciente che la violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

18.3 In entrambi i casi allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

18.4 Infine Il concessionario attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n° 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 19**

## **PROROGA TECNICA**

19.1 E' facoltà dell'Amministrazione richiedere al concessionario una proroga tecnica della convenzione stessa, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione di un nuovo concessionario dei locali di Via 1° Maggio e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Il concessionario si impegna a prorogare l'attività relativa ai servizi per la prima infanzia effettuata all'interno dei locali comunali, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

## **Art. 20**

### **CLAUSOLA DI RINVIO**

20.1 Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto e nel bando/disciplinare a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e il concessionario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici oltre alla normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

## **Articolo 21**

### **FIRMA DIGITALE**

21.1 I componenti, come sopra costituiti, dichiarano di essere in possesso di firma digitale e di procedere alla sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione della suddetta firma in conformità al disposto dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.